

Roma, 7 gennaio 2016

COMMENTO ALLA SENTENZA DEL T.A.R. PUGLIA SEZ. LECCE N. 3171 DEL 5/11/2015 – “Al bar non serve l’autorizzazione per la serata di musica e DJ”

La sentenza in commento, erroneamente interpretata da alcuni organi di stampa e diffusa con titoli fuorvianti, in questi giorni ha suscitato allarme tra molti gestori di discoteche e di locali da ballo.

In realtà, ad una attenta lettura, la decisione non ha contenuti particolarmente innovativi e tantomeno significativamente preoccupanti.

Ecco i fatti desumibili dalla motivazione della sentenza: il gestore di un bar di Gallipoli autorizzato per la sola somministrazione di alimenti e bevande installava una consolle D.J. ed irradiava musica per gli avventori, determinando così un afflusso anomalo di clientela che si affollava nel dehors all’esterno.

I Vigili urbani intervenuti sul posto redigevano un verbale di accertamento contestando al titolare la violazione dell’art. 68 del TULPS; a seguito del verbale veniva adottata l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune disponeva la cessazione dell’attività di intrattenimento musicale.

Il gestore del bar impugnava il provvedimento avanti al TAR, che con la sentenza in commento accoglieva il ricorso annullando l’ordinanza.

Nel passare al commento della decisione, va innanzitutto chiarito che il “trattenimento” organizzato presso il bar era esclusivamente “musicale” e non “danzante”.

Dagli atti non risulta infatti che alcuno dei presenti stesse ballando.

In secondo luogo, l’ordinanza comunale è stata annullata dal TAR per il solo difetto di istruttoria, cioè esclusivamente perché i Giudici hanno ritenuto carente e superficiale l’istruttoria svolta dai Vigili posta a fondamento dell’ordinanza.

Si limitavano infatti ad accertare unicamente la installazione nel bar di una strumentazione musicale e la presenza nel dehors di un gran numero di persone, mentre – secondo il TAR – avrebbero dovuto spingere oltre la verifica accertando anche altre circostanze, quali l’eventuale pagamento di biglietto, l’aumento del prezzo delle consumazioni, la presenza di strumentazioni tecnologiche più complesse, la pubblicizzazione dell’evento, ecc.

Da qui l’illegittimità dell’ordinanza, viziata appunto secondo i Giudici da un difetto di istruttoria in quanto basata su dati insufficienti e discordanti, potendo essere i pochi elementi riportati nel verbale e poi nell’ordinanza, da soli (presenza di sola strumentazione musicale e accesso di pubblico), compatibili anche



con una attività di intrattenimento musicale secondaria e servente rispetto a quella principale di somministrazione e, dunque, non bisognevole della apposita licenza ex art. 68 Tulps.

In sostanza, l'ordinanza è stata annullata dal TAR unicamente perché la Polizia Municipale non ha effettuato una verifica più attenta, accertando la sussistenza o meno anche di altri elementi quali il pagamento del biglietto o una maggiorazione del prezzo delle consumazioni, la pubblicizzazione dell'evento musicale, la presenza di apparecchiature tecniche più complesse, ecc.

Qualora tali ulteriori elementi fossero emersi dal verbale dei vigili urbani la decisione del TAR sarebbe stata dunque verosimilmente opposta.

In chiusura, sull'argomento va per completezza segnalata la giurisprudenza pacifica della Suprema Corte di Cassazione in materia penale e, in particolare, una decisione recentissima relativa proprio ad un bar di Milano nel quale era stato organizzato un concerto di musica dal vivo con la presenza di circa 200 persone.

In tal caso il gestore è stato definitivamente condannato per il reato di cui all'art. 681 C.P. alla pena di mesi uno di arresto e 200,00 euro di ammenda, oltre alle pene accessorie di legge, con la seguente motivazione: " Il numero elevato di partecipanti agli eventi e il prezzo maggiorato delle bevande inducono a ritenere che si svolgessero spettacoli pubblici. È responsabile penalmente ai sensi dell'art. 681 c.p. non solo chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma chiunque apre o tiene aperti tali luoghi senza osservare le prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica. Ne consegue che tale disposizione si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e sia pure per una sola volta, ha aperto un locale per consentirvi lo svolgimento di uno spettacolo pubblico" (Corte di Cassazione, sez. I penale, 29 ottobre 2015, n. 43712).

Avv. Attilio Pecora

(Consulente legale Silb-Fipe)

